

**PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' DENOMINATA
"ACQUA PUBBLICA ALESSANDRINA"**

Stipulati tra

AMAG RI S.p.a.

Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.

Valle Orba Depurazioni S.r.l.

Premesso che

- si ritiene necessario che i soci pubblici approvino i presenti patti parasociali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.lgs. 175/2016 che, unitamente alle previsioni dello Statuto e del Regolamento, consentono l'esercizio del controllo analogo congiunto

Vista

la delibera n.42 del 30 dicembre 2024 dell'EGATO n.6

I soci della società *Acqua Pubblica Alessandrina* (nel seguito *società*) stipulano e sottoscrivono i seguenti patti parasociali e stabiliscono la durata di 10 anni dalla sottoscrizione

- 1) Le parti concordano nel realizzare la rotazione biennale della carica di Presidente del Cda di cui all'art. 14 comma 7 dello Statuto con la regola dell'ordine alfabetico e quindi di nominare come primo Presidente la figura proposta da Amag RI.
- 2) Le Parti concordano che le quote sociali siano ridefinite al termine dell'affidamento previsto dalla richiamata delibera n.42 del 30 dicembre 2024, da considerare come affidamento "ponte", con efficacia a far data dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità d'Ambito in relazione all'eventuale affidamento definitivo ed in proporzione ad uno dei seguenti indicatori, con definizione all'unanimità dei soci ed anche concordati con Egato6:
 - l) percentuale di fatturato dei soci ricavato dall'ultimo bilancio approvato alla voce del Conto Economico A) valore della Produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto dei servizi individuati da Arera come altre attività idriche e di tutti gli eventuali altri ricavi non direttamente correlati al servizio,
 - **VR_a** come definito da ARERA nelle proprie delibere del MTI vigente, per la valorizzazione dei cespiti e dei LIC,
 - popolazione,
 - superficie gestita,
 - estensione delle reti.
- 3) A seguito della ridefinizione delle quote sociali, che avverrà in caso di affidamento definitivo del servizio, dopo il periodo definito con il cosiddetto affidamento ponte, se la società consortile sarà costituita solo dai soci iniziali, il Cda sarà costituito da 3 membri, di cui 2 ad AMAG ed 1 membro nominato congiuntamente da Comuni Riuniti e Valle Orba. Sempre a seguito della ridefinizione delle quote sociali e nel caso di ingresso nella società di uno più soci in possesso di quote sociali analoghe

- a quelle di AMAGRI, il CDA sarà costituito da n. 5 membri di cui n.2 indicati da AMAGRI, 2 indicati dal/dai nuovo/i socio/soci, n.1 in rappresentanza dei soci CRBM e VOD nominato congiuntamente.
- 4) Le parti, concordano che ognuna delle tre società esprima da subito, nell'ambito del CDA, un consigliere delegato relativamente alla propria area e/o attività di competenza e così via anche per eventuali altri soci, anche subentranti. Ciascun consigliere delegato avrà la responsabilità della gestione della propria "Divisione".
 - 5) Viene quindi prevista una contabilità per "Divisioni" coincidenti con le attività e territorio di ciascuna consorziata e presidiate da ciascun consigliere delegato, in modo che i costi ed i ricavi delle singole attività siano registrate per competenza territoriale e quindi Divisionale.
 - 6) Le parti concordano che, in caso di riscossione della tariffa del servizio idrico sia in capo alla società consortile, l'incasso sarà ripartito per divisioni e accreditato su specifici conti correnti bancari sui quali potrà operare il consigliere delegato di competenza. Nei casi di assenza o di impedimento, opererà il Presidente. Per la gestione delle altre attività (capitale sociale, altri incassi e pagamenti...), si aprirà un conto corrente consortile, gestito dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal consigliere di amministrazione più anziano.
 - 7) Le parti, esprimono la volontà di mantenere l'applicazione della Tariffa unica sul territorio di competenza, rinunciando alla richiesta di qualsiasi conguaglio, perequazione e compensazione.
 - 8) Le Parti rispetto al tema del meccanismo incentivante della qualità tecnica di cui al titolo 7 dell'allegato A alla Deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI) e s.m.i. ed all'irrogazione di possibili sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia del SII ed in ossequio al principio previsto all'art.11 legge 689/81 lett. d), ne prevedono l'attribuzione in forma solidale nel bilancio della società consortile.
 - 9) I documenti regolatori (Statuto, Regolamento) dovranno essere modificati con il consenso unanime delle Parti.
 - 10) Le parti votano congiuntamente e consensualmente:
 - a) il piano degli investimenti;
 - b) i dati della qualità tecnica e contrattuale;
 - c) il mutamento del modello gestionale che informa la società.
 - 11) Le parti si impegnano a eseguire i presenti Patti senza eccezioni e secondo buona fede e correttezza, restando inteso che in caso di violazione di ciascun punto la Parte inadempiente sarà tenuta a pagare una penale di € 1.000.000,00 per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da versarsi alle altre Parti non inadempienti in Parti uguali. In caso di violazione dei punti 1), 4), 5), 8), 9), 10) le Delibere assunte sono invalide e l'invalidità sarà fatta valere dalla Parte più diligente. Per quanto concerne il punto 2), 3), 6) e 7) le Parti prevedono che in caso di violazione la Parte inadempiente sarà tenuta a pagare una penale di € 3.000.000,00, salvo il risarcimento dei danni e ferma restando l'invalidità della delibera da farsi valere dalla Parte più diligente.
 - 12) Foro competente per ogni controversia relativamente al presente documento è individuato nel Foro di Alessandria.
 - 13) Il presente documento è sottoposto a registrazione con un costo che viene distribuito in parti uguali tra le Parti.